



REGOLAMENTO PER DEHORS (DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PRIVATO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO ANNESSI A LOCALI DI SOMMINISTRAZIONE)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Sommario

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

ART. 2 – DURATA

ART. 3 – CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO CON DEHORS

ART. 4 – ELEMENTI CHE COMPONGONO I DEHORS

ART. 5 – PUBBLICITA' SU ELEMENTI COMPONENTI I DEHORS

ART. 6 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI

ART. 7 – DANNI

ART. 8 – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER I DEHORS SU AREA PUBBLICA/PRIVATA DI USO PUBBLICO E SUCCESSIVA SCIA

ART. 8 BIS PROCEDURA PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS SU AREA PRIVATA VISIBILI DA PUBBLICA VIA

ART. 9 - VOLTURA

ART. 10 – PROROGA AUTORIZZAZIONE STAGIONALE

ART. 11 – RINNOVO

ART. 12 – ATTIVITA'

ART. 13 - ORARIO

ART. 14 – LAVORI NEL SITO DEL DEHORS O NEL SOTTOSUOLO

ART. 15 – REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 16 – SANZIONI

ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Appendice al Regolamento – PARERE MINISTERO LAVORI PUBBLICI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina la collocazione a titolo temporaneo su suolo pubblico di elementi di varia tipologia e nel loro insieme individuati come “dehors”. Ai fini del presente regolamento si intendono con il termine “suolo pubblico” o “spazio pubblico”, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, ma ad esse sono anche equiparate le aree di proprietà privata in cui si configuri l’uso pubblico. Sono inoltre disciplinate dal presente Regolamento quelle aree in proprietà privata pertinenti all’esercizio pubblico utilizzate per l’installazione di dehors che risultino direttamente visualizzabili dalla pubblica via, benchè per queste tipologie di aree non rilevi un’occupazione di spazi pubblici, nè le norme afferenti, ma solo una SCIA ex L.R. n. 38/06 che recepisca le prescrizioni di “arredo pubblico” di cui al successivo art. 8-bis.
2. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per dehors si intende l’insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente ed in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o su area privata liberamente aperta al transito pedonale, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all’aperto **annesso esclusivamente ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione**. I “Dehors” come sopra definiti debbono essere costituiti da manufatti caratterizzati da “precarietà e facile amovibilità”, in quanto essi devono essere diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Conseguentemente, essi non possono essere costituiti da requisiti strutturali tipici dei locali di pubblico esercizio per le attività di somministrazione.
3. E’ da considerarsi dehors anche il solo posizionamento di sedie, tavolini o simili su aree ad esclusivo uso pedonale. Al fine di evitare che sedie e tavolini fuoriescano dallo spazio concesso per l’occupazione, l’area stessa dovrà essere delimitata da idonei elementi non fissati al suolo.
4. Il titolare di un **esercizio pubblico di somministrazione** che intenda collocare su suolo pubblico od equiparato un dehors temporaneo, dovrà ottenere dal Comune preventiva autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico in base alla procedura di cui al successivo art. 8; dall’ottenimento di tale autorizzazione sono esonerati invece i dehors temporanei posizionati su area esclusivamente privata con visibilità diretta dalla pubblica via, così come i dehors collocati su area privata liberamente aperta al pubblico transito, che seguono invece la procedura dell’art. 8-bis.
5. Successivamente all’ottenimento dell’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico, il richiedente presenta segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 12 della legge regionale 29/12/2006 nr. 38 concernente l’ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande del locale pubblico, **in conformità all’art. 12 comma 8 degli Indirizzi generali e criteri regionali per l’insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande adottati con D.G.R.nr. 85-13268 dell’8/2/2010**; tale superficie non incide sul fabbisogno dei parcheggi.
6. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge e al P.R.G.C., con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42

e s.m. e i. (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo.

7. La funzionalità del dehors è legata alla definizione di “ristoro all’aperto”; è fatto pertanto divieto di utilizzare impropriamente la struttura per altre finalità.

ART. 2

DURATA

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, la durata temporanea si intende riferita a:

1 a) **DEHORS STAGIONALE**: periodo con durata massima fino a 245 giorni annui, per il periodo compreso tra il **15 MARZO e il 15 NOVEMBRE**, salvo proroga ai sensi dell’art. 10.

1 b) **DEHORS ULTRA ANNUALE (o “continuativo”)**: **periodo con durata non superiore a 3 anni, dalla data di rilascio dell’autorizzazione**; in questo caso deve essere garantito, pena la revoca della concessione, l'uso per l'intero periodo, dotando la struttura, qualora necessario, anche di opportuni sistemi di climatizzazione che posseggano i requisiti di legge.

ART. 3

CARATTERISTICHE E LIMITI PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO CON DEHORS

1. L’occupazione del suolo con “dehors” deve realizzarsi davanti all’esercizio del concessionario o, verificandosene idonee condizioni, nelle sue immediate vicinanze.
2. L’occupazione non deve impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare e non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente; deve essere sempre lasciato uno spazio minimo per il transito pedonale di larghezza minima di mt. 1,50, e deve essere garantita la visibilità, anche notturna. Il rilascio dell'autorizzazione è vincolato alle caratteristiche tecniche della strada e degli insediamenti dei fabbricati contermini. Deve essere comunque garantito il transito dei mezzi di soccorso ed emergenza, con particolare riferimento ai mezzi di servizio di emergenza tecnica che normalmente sono di grandi dimensioni (APS, autoscale, cisterne,...) e che necessitano di almeno 3 metri di corsia di marcia libera, tenendo anche in considerazione il raggio di curvatura. Ove non sia possibile rispettare il suddetto limite di almeno 3 metri, è consentita la deroga fino al limite minimo di 2,75 metri; sempre che ciò non costituisca pericolo e intralcio per il transito dei veicoli di soccorso e di emergenza tecnica e si osservi la distanza minima di almeno 5 metri di distanza dall'intersezione stradale.
3. Non è consentito installare dehors se per raggiungerli dall’ingresso dell’esercizio cui sono annessi è necessario l’attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo i casi di viabilità marginale di servizio, l’attraversamento di strade a ridotto carico viario ovvero l’attraversamento di strade regolamentate da impianto semaforico.

4. Non è consentito installare dehors su sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata dei mezzi pubblici;

In riferimento agli articoli del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione, per quanto riguarda le preesistenti occupazioni della sede stradale (nelle strade di tipo E ed F) di chioschi, edicole, dehors ed altre installazioni per cui non sono state stabilite distanze minime dal confine stradale, ogni singolo insediamento sarà esaminato in base alla localizzazione ed alle caratteristiche geometriche della strada, in base al criterio del mantenimento e salvaguardia della sicurezza stradale.

5. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, o quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, che viene valutata in misura non inferiore a metri 1,50 di larghezza del marciapiede o passaggio pedonale protetto. In tali casi, l'occupazione può anche non essere in adiacenza ai fabbricati.
6. L'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche, del traffico veicolare e pedonale, della segnaletica verticale e di ogni altro elemento utile alla guida. L'occupazione non deve occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi o immobili di interesse storico e non deve insistere su aree adibite alla raccolta rifiuti né ostacolare le fermate dei mezzi pubblici.
7. E' consentita l'installazione di dehors in area di mercato utilizzate per il commercio su area pubblica, limitatamente all'installazione di soli tavoli, sedie, ombrelloni e delimitatori di ingombro della sede stradale, nel rispetto dell'art. 4 comma 2 e ad esclusione di pedane o tamponamenti laterali, a condizione che ogni elemento costituente il dehors non venga esposto in occasione del mercato o dell'evento, sotto la responsabilità del richiedente.
8. A tal fine l'occupazione è autorizzabile solo in presenza di dichiarazione sottoscritta dal richiedente con espressa assunzione dell'impegno a non occupare/liberare l'area in occasione dei mercati/eventi. In caso di mancata rimozione o errata esposizione, indipendentemente dalla causa, anche non riconducibile alla volontà del titolare, e ferma rimanendo ogni responsabilità del privato per i danni arrecati a terzi e al Comune, l'autorizzazione verrà revocata a titolo definitivo, senza possibilità di nuovo rilascio, i dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione del tecnico abilitato che redige la domanda.
9. Qualora il dehors occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata, a cura e spese del concessionario, adeguata segnaletica di divieto di sosta e di fermata munita di inizio e fine in corrispondenza della struttura al fine di impedire che lo stazionamento dei veicoli a fianco del dehors interferisca con la circolazione stradale.
10. Se il dehor viene concesso per una superficie complessiva tripla rispetto al locale interno, o comunque superiore a mq 40 dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati. La superficie complessiva massima autorizzabile dei dehors, che occupano temporaneamente/in via continuativa il suolo pubblico è di **56 (CINQUANTASEI) mq** esclusivamente per quelli aggettanti su aree/vie piazze pedonalizzate.

11. L'estensione in metri lineari di un dehor collocato su marciapiede, qualora rispetti gli spazi minimi per il transito pedonale, **non potrà comunque eccedere i mt 15** e non dovranno essere pregiudicati i diritti altrui, previo il permesso degli esercizi commerciali adiacenti e dell'eventuale consenso dei condomini la cui proiezione è interessata dalla collocazione.
12. La richiesta di autorizzazione all'occupazione può essere respinta ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione qualora, nonostante il rispetto dei requisiti sopra richiesti, vi siano particolari condizioni viabili, storico-ambientali o di sicurezza che rendano opportuno il diniego.

ART. 4

ELEMENTI CHE COMPONGONO I DEHORS

1. Gli elementi che possono costituire i dehors sono:
 - a) tavoli, sedie o panche;
 - b) pedane;
 - c) elementi di delimitazione;
 - d) ombrelloni;
 - e) elementi di copertura;
 - f) struttura portante del dehors.
2. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di "dehors" devono essere smontabili o facilmente rimovibili.
3. Le strutture e i manufatti dei dehors devono essere dimensionati, realizzati e montati per poter resistere stabilmente alle azioni degli agenti atmosferici, agli urti e più in generale a tutti quei fenomeni a cui possono essere sottoposti e che ne possono compromettere la stabilità.
4. Vengono di seguito riportate le linee generali che dettano le caratteristiche degli elementi costitutivi i dehors, i quali devono sempre avere caratteristiche estetiche tali da armonizzarsi con il contesto circostante.

a) ELEMENTI DI DELIMITAZIONE:

Per elemento di delimitazione si intende qualsiasi manufatto atto a individuare gli spazi in concessione rispetto al restante suolo pubblico. Tali manufatti vengono utilizzati al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato. Gli appoggi al suolo non dovranno costituire intralcio o pericolo alla circolazione e dovranno garantire una buona stabilità del manufatto.

b) OMBRELLONI:

Di qualsivoglia forma dovranno avere una solida struttura in legno o metallo verniciato e copertura in tela impermeabilizzata nelle tinte unite tipo panna, beige o avorio **senza scritte o diciture di alcun tipo**. Il basamento dovrà essere realizzato modo tale da armonizzarsi con il resto della struttura. Nelle ore e nei giorni di chiusura dell'esercizio o qualora la situazione

metereologica ne detti la necessità, gli ombrelloni dovranno essere chiusi e gli elementi di arredo assicurati affinché non arrechino danni a terzi.

La proiezione al suolo degli ombrelloni non deve superare i limiti dell'area data in concessione.

c) ELEMENTI DI COPERTURA

Gli elementi di copertura dovranno essere in tela impermeabilizzata nelle tinte unite senza scritte o diciture di alcun tipo.

Nel caso di Dehors Continuativi potranno essere ammesse coperture aventi strutture rigide e tipologie costruttive adeguate all'utilizzo continuativo, ***mantenendo il carattere di "precarietà e facile amovibilità" di cui all'art. 1 comma 3.***

La proiezione al suolo degli elementi di copertura non deve superare i limiti dell'area data in concessione.

ART. 5 PUBBLICITÀ SU ELEMENTI COMPONENTI I "DEHORS"
--

Sugli elementi componenti i dehors non è ammessa alcun tipo di pubblicità

ART. 6 MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEI DEHORS
--

1. Tutti i componenti degli elementi costitutivi dei "dehors" devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, sottoponendosi la struttura ad opportuna manutenzione.
2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.
3. È fatto obbligo ai titolari dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica.
4. La manutenzione di eventuali aree verdi poste in prossimità dei dehors oggetto dell'autorizzazione potrà essere effettuata, previo parere favorevole e secondo le prescrizioni dell'Amministrazione comunale, a cura e spese del concessionario al fine di migliorare il contesto estetico complessivo.
5. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestini per il conferimento dei rifiuti, al fine di evitarne la dispersione nelle aree limitrofe; gli stessi devono essere svuotati dai Titolari dei dehors con frequenza almeno giornaliera o secondo necessità.
6. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non necessita di alcuna autorizzazione.

**ART. 7
DANNI**

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo od a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dal titolare del permesso/autorizzazione.
2. La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi sia dai manufatti che dalla loro mancata manutenzione resta ad esclusivo carico del titolare dell'autorizzazione, il quale dovrà stipulare una specifica polizza assicurativa per i danni materiali e patrimoniali, qualora non già prevista dalla polizza assicurativa dell'immobile nel quale è insediata l'attività principale, e depositarla in Comune in allegato all'istanza di autorizzazione.
3. Per gli eventuali danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i servizi comunali competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito ed a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere riparati mediante esecuzione di specifici interventi secondo quanto stabilito nel vigente Regolamento comunale per le manomissioni di suolo pubblico e secondo le indicazioni del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico.

**ART. 8
PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER I DEHORS SU AREA
PUBBLICA/PRIVATA DI USO PUBBLICO E SUCCESSIVA SCIA**

1. La domanda in bollo per il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico o privato assoggettato, redatta sull'apposito modulo "A" (allegato) compilato in ogni sua parte, dovrà essere presentata almeno 45 gg prima della data prevista per il montaggio del dehors, e dovrà essere completa dei seguenti allegati:
 - a) **Elaborato grafico progettuale redatto da un tecnico abilitato alla professione contenente:**
 - planimetria di dettaglio in scala 1:50 in duplice copia indicante l'esatta posizione del manufatto completa di tutte le misure e di ogni altro elemento utile al fine di una chiara rappresentazione del luogo dell'occupazione (larghezza strada, marciapiede, parcheggi, chiusini dei sottoservizi aree verdi etc...), al fine di contestualizzare l'esatta posizione del manufatto
 - sezione trasversale della struttura indicante l'altezza e la presenza di eventuali balconi soprastanti con relativa distanza, al fine di contestualizzare l'esatta posizione del manufatto.
 - prospetti della struttura con indicazione del materiale utilizzato e dei colori.
 - b) Relazione tecnico descrittiva e dichiarazione del progettista relativa alla staticità del manufatto

c) Documentazione fotografica dei luoghi ed eventuale documentazione fotografica del dehors (se installato negli anni precedenti) o, se di nuova installazione, relativo depliant esplicativo

d) Nulla osta della proprietà dell'edificio (o dell'amministratore di condominio) ovvero della proprietà del terreno davanti al/sul quale il dehors viene collocato, ove questo interessi un'area privata di uso pubblico.

2. Nel caso di dehors che non prevedano l'installazione di pedane, elementi di copertura, impianti, strutture di sostegno, etc..., **ma che si riducono al solo posizionamento di tavoli, sedie e ombrelloni**, non è necessario produrre progetto e relazione statica a firma di professionista abilitato, ma **resta comunque l'obbligo di predisporre una planimetria da cui si evinca con esattezza l'area di occupazione con le relative misure, oltre ad una relazione descrittiva** (con relativa documentazione fotografica) da cui si possano desumere tutte le caratteristiche ed i colori degli arredi (tavoli, sedie, ombrelloni)

3. la documentazione prodotta a corredo dell'istanza verrà ritenuta valida per le successive richieste qualora non sia variato lo stato di fatto del dehors (es.. modifica della metratura, arredi, ecc...).

4. Contestualmente alla domanda di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico con dehors dovranno altresì essere effettuate le relative dichiarazioni ai fini tributari, con particolare riferimento alla tassa sui rifiuti ed alla tariffa di occupazione del suolo.

5. L'incompletezza della domanda di autorizzazione rappresenterà motivo di improcedibilità fino a quando le necessarie integrazioni che siano state richieste non saranno state prodotte. Ulteriore documentazione potrà comunque essere richiesta qualora l'ufficio competente al rilascio ne ravvisi la necessità.

6. Verificata la completezza formale dell'istanza, l'Ufficio comunale competente istruisce la pratica per rilascio dell'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico, eventualmente coinvolgendo gli altri uffici comunali eventualmente interessati, per procedimenti correlati o per l'emissione di pareri.

7. Acquisita tutta la documentazione necessaria, il Responsabile dell'Ufficio Comunale che istruisce la pratica provvederà quindi all'adozione o al diniego dell'autorizzazione

8. Quando l'installazione del dehors sia subordinata all'ottenimento di più atti di assenso a conclusione di distinti procedimenti, l'ufficio competente al rilascio dell'Autorizzazione si configura come titolare del procedimento "principale", rispetto al quale i procedimenti connessi si configurano quali endoprocedimenti. I tempi e la procedura per il rilascio dell'Autorizzazione potranno in tali casi coordinarsi con le disposizioni dell'art. 14-bis della legge 241 del 1990 e smi, in tema di conferenza di servizi semplificata

9. L'autorizzazione dovrà essere rilasciata entro il termine di 45 giorni dalla data del protocollo dell'istanza. Nel caso in cui vengano richieste modifiche o integrazioni, i termini per il rilascio dell'autorizzazione restano sospesi fino all'avvenuta integrazione della domanda.

10. successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico (o privato assoggettato), **il richiedente presenterà tramite SUAP digitale la Segnalazione Certificata di Inizio Attività per variazione della superficie di somministrazione, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 29/12/2006 nr. 38**

ART. 8 BIS
PROCEDURA PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS SU AREA PRIVATA VISIBILI DA PUBBLICA VIA

La pratica riguardante l'installazione di dehors su area privata ma visibile dalla pubblica via va inoltrata unicamente al SUAP digitale tramite sola S.C.I.A. ex L.R. n. 38/06 che evidenzia ed autocertifica (negli allegati) anche il rispetto degli elementi di arredo urbano individuati nel precedente art. 4, almeno 45 gg prima della data prevista per il montaggio, tale SCIA dovrà essere completa dei seguenti allegati:

1. Elaborato grafico progettuale redatto da un tecnico abilitato alla professione contenente:

- a) planimetria di dettaglio in scala 1:50 in duplice copia indicante l'esatta posizione del manufatto completa di tutte le misure e di ogni altro elemento utile al fine di una chiara rappresentazione del luogo dell'occupazione.
 - b) prospetti della struttura con indicazione del materiale utilizzato e dei colori.
 - c) planimetria da cui si evinca con esattezza l'area di occupazione con le relative misure, insieme ad una relazione descrittiva (con relativa documentazione fotografica) da cui si possano desumere tutte le caratteristiche ed i colori degli arredi (tavoli, sedie, ombrelloni).
2. Relazione tecnico descrittiva e dichiarazione del progettista relativa alla staticità del manufatto
 3. Documentazione fotografica dei luoghi ed eventuale documentazione fotografica del dehors (se installato negli anni precedenti) o, se di nuova installazione, depliant esplicativo
 4. Nulla osta della proprietà dell'edificio (o dell'amministratore di condominio) ovvero della proprietà del terreno davanti al/sul quale il dehors viene collocato.

Nel caso di dehors che non prevedano l'installazione di pedane, elementi di copertura, impianti, strutture di sostegno, etc..., **ma che si riducono al solo posizionamento di tavoli, sedie e ombrelloni, non è necessario produrre progetto e relazione statica** a firma di professionista abilitato, ma resta comunque l'obbligo di presentare una planimetria da cui si evinca con esattezza l'area di occupazione con le relative misure, oltre ad una relazione descrittiva (con relativa documentazione fotografica) da cui si possano desumere tutte le caratteristiche ed i colori degli arredi (tavoli, sedie, ombrelloni).

la documentazione prodotta a corredo dell'istanza verrà ritenuta valida per le successive richieste qualora non sia variato lo stato di fatto del dehor (es.. modifica della metratura, arredi, ecc....)

ART. 9
VOLTURA

In caso di cessione o subentro nell'attività e qualora il subentrante intenda mantenere l'occupazione, dovrà essere prodotta dichiarazione di voltura del titolo autorizzativo secondo il predisposto modulo "ISTANZA DI VOLTURA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON DEHORS STAGIONALE ANNESSO AD UN LOCALE DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE", a firma del subentrante, che dichiarerà di accettare le note e le prescrizioni dettate dal Comune relative al dehors autorizzato ed allegare la documentazione prevista all'art. 10.

ART. 10
PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE STAGIONALE

Fermo restando che il periodo per l'autorizzazione temporanea "*stagionale*" è normalmente di **245 giorni annui**, in caso di condizioni climatiche particolarmente favorevoli l'autorizzazione può essere anticipata o prorogata su richiesta dell'interessato.

Allo scadere dell'autorizzazione tutte le strutture e i beni strumentali del dehors devono essere completamente rimossi e l'area deve essere completamente sgomberata e restituita alle condizioni originarie a spese del concessionario/titolare.

ART. 11
RINNOVO

Le autorizzazioni sono tutte temporanee, e possono essere rinnovate per la stagione o le annualità successive previa reiterazione dell'istanza con il versamento dei diritti di segreteria, almeno 45 giorni prima della decorrenza del nuovo periodo.

Il rinnovo di cui al precedente comma è subordinato alla verifica della sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione da parte degli uffici competenti e delle immutate condizioni rispetto all'autorizzazione già rilasciata. A tal fine il richiedente dovrà produrre apposita dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello autorizzato nel periodo precedente. Attestazioni mendaci comportano l'immediato diniego del rinnovo dell'autorizzazione. Qualora invece si siano verificati cambiamenti di qualsiasi natura, l'istanza opportunamente corredata della documentazione seguirà integralmente la procedura di cui al precedente art. 8.

ART. 12
ATTIVITA'

Il dehor non deve essere adibito ad uso improprio; l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande ai sensi della normativa vigente. Nei dehors collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia igienico sanitaria.

Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento. ***Sono altresì vietati intrattenimenti musicali se non muniti di deroga acustica.***

**ART. 13
ORARIO**

Le attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande svolte nei dehors collocati su suolo pubblico e privato ***devono cessare alle ore 24.00 salvo che per le giornate di venerdì e pre-festive quando è consentito posticipare il termine delle attività alle ore 01.00 del giorno successivo.***

**ART. 14
LAVORI NEL SITO DEL DEHORS O NEL SOTTOSUOLO**

1. In caso di lavori da eseguirsi nel luogo del dehors da parte del Comune, del condominio o dei gestori dei sottoservizi, o nel caso in cui debbano effettuarsi relativi interventi manutentivi non realizzabili con soluzioni alternative, il concessionario è tenuto a liberare lo spazio da tutti gli arredi a proprie spese senza nulla chiedere in termini di risarcimento al Comune.
2. Qualora nell'area occupata esistessero pozzetti dei sottoservizi, gli stessi dovranno essere sempre accessibili alle eventuali ispezioni. Ove insista una pedana la stessa dovrà essere adattata mediante idonei accorgimenti (botole) adeguatamente segnalate affinché i preposti alle ispezioni possano individuarla in qualsiasi momento. E' fatto divieto coprire griglie di areazione o chiusini per la raccolta delle acque meteoriche.
3. Per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi del dehors, la comunicazione al Titolare interessato può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile contattare l'interessato per via della chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente gestore del sottoservizio competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. I costi saranno a carico del concessionario/titolare che non potrà rivalersi nei confronti del Comune.

**ART. 15
REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico con dehors può essere revocata secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse, previa semplice comunicazione dell'Ente con effetto immediato.
2. L'autorizzazione può essere altresì revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

- a) previa diffida, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
 - b) previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
 - c) qualora l'occupazione sia provatamente (esposti della cittadinanza, verbali delle Forze dell'Ordine) causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
 - d) in caso di mancato pagamento della tassa dovuta per l'occupazione di suolo pubblico.
3. In caso di inottemperanza alla rimozione da parte del concessionario l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

Il materiale rimosso verrà conservato presso i magazzini comunali con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto invano tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o qualsiasi forza di causa maggiore.

Delle operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto dal personale del Corpo di Polizia Municipale.

<p>ART. 16 SANZIONI</p>

1. Per l'occupazione abusiva del suolo pubblico o per occupazione che, in presenza di autorizzazione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dai regolamenti comunali.
2. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, in ordine alle quali non sia prevista alcuna specifica sanzione da leggi od altri regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque a cinquecento euro ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs n. 267 del 2000 (Testo Unico degli enti locali) come modificato dall'art. 16 della legge 3 del 2003.

<p>ART. 17 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</p>
--

- Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della Deliberazione di approvazione.

- il titolare dell'autorizzazione del dehors avente durata sino a 364 giorni/anno potrà usufruire di una sola proroga della durata massima di mesi 4 al fine di consentire la predisposizione della domanda e l'ottenimento della relativa autorizzazione ai sensi del presente regolamento, ricadente nella tipologia del dehors continuativo "ultra-annuale" (**durata massima tre anni**).
- All'atto della nuova istanza di cui ai punti precedenti, il richiedente non dovrà produrre i documenti già agli atti dell'Ente, bensì esclusivamente eventuale documentazione integrativa.
- Coloro che presenteranno nuova domanda per installazione di dehors in data successiva all'entrata in vigore del presente regolamento dovranno attenersi a quanto in esso contenuto, secondo la nuova modulistica e le nuove prescrizioni.
- Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento al D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), al Regolamento C.O.S.A.P. per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche ed alle altre leggi, disposizioni e norme vigenti in materia.

Appendice al Regolamento

Ministero dei Trasporti
 Dipartimento per i trasporti terrestri
 Direzione Generale per al Motorizzazione
Divisione VIII Parere n.16789/2008

OGGETTO: Disciplina ed interventi in aree private aperte al pubblico.

Quesito rif. nota fax del 11/02/2008. Con riferimento al quesito in oggetto si comunica quanto segue: **Ai sensi dell'art.2 c.1 del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) ai fini dell'applicazione delle norme del Codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.** A tal riguardo non rileva la "proprietà" del manufatto, ma unicamente il suo "uso"; **pertanto se esso è aperto al pubblico passaggio, è anche soggetto alla disciplina del Codice.** Conseguentemente possono essere espletati i servizi di polizia stradale anche se sulle aree private ad uso pubblico, che comunque rientrano nella definizione di cui all'art.2 c.1 del Codice. **Il Comune è tenuto inoltre alla regolamentazione della circolazione ai sensi dell'art.7 c.1 del Codice e all'apposizione e alla manutenzione della segnaletica stradale, ai sensi dell'art.37 c.1 lett.c).**

Analogamente per le occupazioni della sede stradale, le opere, i depositi e i cantieri stradali, trovano applicazione gli artt. 20 e 21 del Codice.

Si resta a disposizione per eventuale ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE
 Dr. Ing. Sergio Dondolini

BOLLO
€ 16,00

RDEO

COMUNE DI LA LOGGIA
Comando Polizia Locale

RICHIESTA POSA DEHORS CON OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO / PRIVATO DI USO PUBBLICO

La/Il sottoscritta/o.....Codice Fiscale.....
nata/o ail residente a
in n., in qualità di della Ditta
....., P.IVA
sede a inn.
tel.....fax.....email.....
PEC

CHIEDE

Il rilascio di autorizzazione per la posa di dehors (barrare la voce interessata):

CONTINUATIVO: anni _____ a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico

STAGIONALE: periodo dal _____ al _____

In località.....n.
(Via / Corso / Piazza)

Dimensioni Tot. mq
(larghezza x lunghezza)

A TAL FINE DICHIARA

- che non esistono pendenze tributarie del concessionario nei confronti del Comune.
- di avere preso visione del vigente Regolamento Comunale PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA/CONTINUATIVA DI SUOLO PUBBLICO CON DEHORS
- ai sensi degli artt. 38 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, di essere consapevole delle sanzioni penali (art. 483 c.p.) nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall' art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 445 del 28/12/2000.

- di provvedere successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico (o privato assoggettato), a presentare tramite SUAP digitale la Segnalazione Certificata di Inizio Attività per variazione della superficie di somministrazione, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 29/12/2006 nr. 38

PROTEZIONE DATI PERSONALI:

Con la firma dell'istanza il richiedente dichiara di aver preso visione dell'allegata informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016.

La Loggia

il Richiedente

.....

Ai sensi dell'art. 8 del vigente regolamento comunale PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA/CONTINUATIVA DI SUOLO PUBBLICO CON DEHORS si allega la seguente documentazione:

a) Elaborato grafico progettuale redatto da un tecnico abilitato alla professione contenente:

- planimetria di dettaglio in scala 1:50 in duplice copia indicante l'esatta posizione del manufatto completa di tutte le misure e di ogni altro elemento utile al fine di una chiara rappresentazione del luogo dell'occupazione (larghezza strada, marciapiede, parcheggi, chiusini dei sottoservizi aree verdi etc...), al fine di contestualizzare l'esatta posizione del manufatto
 - sezione trasversale della struttura indicante l'altezza e la presenza di eventuali balconi soprastanti con relativa distanza, al fine di contestualizzare l'esatta posizione del manufatto.
 - prospetti della struttura con indicazione del materiale utilizzato e dei colori.
- b) Relazione tecnico descrittiva e dichiarazione del progettista relativa alla staticità del manufatto
- c) Documentazione fotografica dei luoghi ed eventuale documentazione fotografica del dehors (se installato negli anni precedenti) o, se di nuova installazione, relativo depliant esplicativo
- d) Nulla osta della proprietà dell'edificio (o dell'amministratore di condominio) ovvero della proprietà del terreno davanti al/sul quale il dehors viene collocato, ove questo interessi un'area privata di uso pubblico.

Nel caso di dehors che non prevedano l'installazione di pedane, elementi di copertura, impianti, strutture di sostegno, etc..., ma che si riducono al solo posizionamento di tavoli, sedie e ombrelloni, non è necessario produrre progetto e relazione statica a firma di professionista abilitato, ma resta comunque l'obbligo di predisporre una planimetria da cui si evinca con esattezza l'area di occupazione con le relative misure, oltre ad una relazione descrittiva (con relativa documentazione fotografica) da cui si possano desumere tutte le caratteristiche ed i colori degli arredi (tavoli, sedie, ombrelloni)

- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (preferibilmente della carta d'identità);
- Successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico (o privato assoggettato), il richiedente presenterà tramite SUAP digitale la Segnalazione Certificata di Inizio Attività per variazione della superficie di somministrazione, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 29/12/2006 nr. 38

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR), Il Comune di La Loggia, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Titolare del trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di La Loggia, in Via L. Bistolfi n. 47 - 10040 La Loggia (TO), Tel. 011-9627265.

3. Responsabile della protezione dei dati personali

Il Comune di La Loggia ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la Società Acta Consulting S.r.l. contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@actaconsulting.it

4. Responsabili del trattamento

Il Comune di La Loggia può avvalersi di soggetti terzi opportunamente nominati responsabili del trattamento per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui il Comune ha la titolarità.

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 con tali soggetti il Comune sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile del trattamento al rispetto dalla normativa.

Il referente interno del trattamento è il Responsabile dell'ufficio, contattabile all'indirizzo e-mail vigilanza@comune.laloggia.to.it

5. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di La Loggia per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6 comma 1 lett. c Regolamento UE 2016/679), e per esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6 comma 1 lett. e Regolamento UE 2016/679), e pertanto, non necessita del suo consenso.

I dati personali saranno trattati dal Comune di La Loggia esclusivamente per le finalità di assolvimento degli adempimenti amministrativi relativi a **istanze per il rilascio di autorizzazioni di polizia amministrativa, svolgere attività di polizia amministrativa locale, annonaria e commerciale, la gestione e l'applicazione di sanzioni amministrative ed eventuali ricorsi, la gestione e il rilascio di permessi per soggetti diversamente abili, svolgere attività di controllo per il rispetto delle regole d'igiene, di attività edili, in materia di ambiente, sanità e di polizia mortuaria**, che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione. Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per perseguire le finalità dichiarate.

6. Destinatari dei dati personali

I Suoi dati personali saranno trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni volte alla concreta tutela dei dati personali. I suoi dati personali non saranno oggetto di comunicazione o diffusione, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi.

7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione europea, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi.

8. Periodo di conservazione

I suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

9. Modalità di trattamento

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal Regolamento ed esclusivamente da incaricati autorizzati dal titolare o dai fornitori opportunamente nominati responsabili del trattamento.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nel caso ritenga che i suoi diritti vengano violati.

Per esercitare i Suoi diritti può contattare il titolare del trattamento tramite posta raccomandata all'indirizzo via Via L. Bistolfi n. 47 - 10040 La Loggia (TO) o tramite PEC all'indirizzo protocollo.laloggia@legalmail.it